

DELIBERAZIONE 24 MAGGIO 2018
297/2018/E/EEL

DISPOSIZIONI ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA IDROELETTRICA DI FORNI DI SOPRA SCARL
IN MATERIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO ELETTRICO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1020^a riunione del 24 maggio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, contenente il Regolamento recante "Disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 481/95";
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel e il relativo Allegato A (di seguito: TIQE), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2018, 126/2018/E/eel (di seguito: deliberazione 126/2018/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A;
- la lettera della Direzione Accountability e Enforcement del 11 maggio 2018, prot. Autorità 15314, inviata alla Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra Scarl;
- la comunicazione della Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra Scarl all'Autorità del 14 maggio 2018 (prot. Autorità 15516 del 14 maggio 2018).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 126/2018/E/eel è stato approvato un programma di 5 (cinque) verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici dell'energia elettrica di minori dimensioni;
- in esito alla verifica ispettiva effettuata dall'Autorità in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza nei giorni 8, 9 e

10 maggio nei confronti della Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra Scarl, il valore dell'indice ISR, calcolato ai sensi della scheda n. 3 del TIQE, è risultato pari a 0,86;

- il suddetto valore dell'indice ISR, ai sensi dell'articolo 34 del TIQE, comporta una penalità pari a euro 5.622,00 (cinquemilaseicentoventidue/00);
- in esito alla suddetta verifica ispettiva è emersa anche la mancata predisposizione di un piano di emergenza conforme alle Linee Guida 0-17, così come previsto dall'articolo 59 del TIQE;
- a seguito della verifica ispettiva, con la lettera dell'11 maggio 2018, la Direzione Enforcement e Accountability ha comunicato alla Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra Scarl le risultanze istruttorie;
- la Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra Scarl ha comunicato il 14 maggio 2018 di accettare l'esito della verifica ispettiva, di non richiedere una audizione finale avanti al Collegio e che provvederà quanto prima alla predisposizione del piano di emergenza ai sensi dell'articolo 59 del TIQE.

RITENUTO NECESSARIO:

- ordinare, alla Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra Scarl, il versamento della penalità di euro 5.622,00 (cinquemilaseicentoventidue/00) nel conto "Qualità dei servizi elettrici" presso la CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali, ai sensi dell'articolo 34 del TIQE;
- intimare, alla Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra Scarl, di predisporre con urgenza un piano di emergenza conforme alla Guida CEI 0-17, ai sensi dall'articolo 59 del TIQE

DELIBERA

1. di ordinare, ai sensi dell'articolo 34 del TIQE, alla Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra Scarl, il versamento della penalità di euro 5.622,00 (cinquemilaseicentoventidue/00) nel conto "Qualità dei servizi elettrici" presso la CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
2. di intimare, alla Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra Scarl, l'adempimento, con urgenza, all'obbligo di predisposizione del piano di emergenza ai sensi dell'articolo 59 del TIQE;
3. di ordinare, alla Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra Scarl, di trasmettere all'Autorità prova documentale dell'ottemperanza alla prescrizione di cui al punto 2, entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di precisare che il mancato adempimento della prescrizione di cui al punto 2 costituisce presupposto per l'avvio di un procedimento volto all'adozione di

- provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra Scarl e alla CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali, mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
 6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

24 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni